



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Città Metropolitana di Firenze
AREA 3

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, indetto ai sensi:

- art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- la L.R.T. 02.01.2019 n. 2;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23/6/2025 ;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 19/7/2021;
- la determina dirigenziale del Comune di Bagno a Ripoli n. 995/2025 del 02/09/2025;

IL DIRIGENTE
RENDE NOTO

che a partire dalle ore **13:00** del giorno **3/09/2025** e fino alle ore **13:00** del giorno **3/10/2025**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere residente nel Comune di Bagno a Ripoli;
- 2) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono accedere al presente Bando anche cittadini/e di Paesi Terzi in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di presentazione della domanda;
- 3) non aver percepito altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento allo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.03.2016 o il contributo affitto GiovaniSi della Regione Toscana;
- 4) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, di un alloggio **adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente**, ed ubicato nel Comune di Bagno a Ripoli, di proprietà privata (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9). Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi se i soggetti che risiedono

nell'alloggio presentano domanda, il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

5) essere in possesso di un'Attestazione ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda, dalla quale risulti un **valore ISE** (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, **non superiore ad € 32.456,72.**

Dalla stessa devono risultare altresì i valori di seguito indicati:

FASCIA A

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno **2025** pari a € **16.033,42.**

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B

Valore ISE compreso tra l'importo di € **16.033,42** e l'importo di € **32.456,72.**

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (parametro determinato dalla Regione Toscana per accesso a ERP).

6) non essere in possesso delle condizioni di cui alle lettere c), d), e), f) e g) dell'art. 3, comma 1, dell'Allegato A della Delibera G.R.T n. 851 del 23/6/2025 e precisamente:

- a) non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. 2/2019, come modificata dalla LRT 36/2025;
- b) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;

il Comune può procedere comunque ad effettuare ulteriori verifiche presso le Amministrazioni interessate.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

c) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

d) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere b) e c);

Il requisito della non titolarità di cui ai punti 6, lett. a) e b), è esteso a tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare.

In caso di titolarità di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero di titolarità pro quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, deve essere documentata la indisponibilità delle quote degli immobili stessi.

I requisiti devono essere posseduti alla data di partecipazione al presente bando.

I requisiti indicati nel presente articolo verranno controllati d'ufficio a campione utilizzando le banche dati delle pubbliche amministrazioni competenti.

Art. 2 – Nucleo familiare.

La domanda di partecipazione al presente Bando è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Ai fini del presente bando, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di

famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Art. 3 – Cumulabilità con altri contributi

Il contributo statale, regionale e comunale ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 della L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il comune può prevedere l'esclusione totale dal contributo affitto o erogarlo solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.

L'eventuale erogazione di altri benefici, compresi i contributi per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del d.m. 30.03.2016 e i contributi per l'affitto "Giovani sì" della Regione Toscana comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno **2025**.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione dei punteggi mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/00, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 5 – Determinazione della situazione reddituale e patrimoniale.

Per la determinazione della situazione reddituale e patrimoniale prevista dal presente bando, si fa riferimento alla certificazione ISE/ISEE, non scaduta alla data di presentazione della domanda, che documenta la situazione economica del nucleo.

Inoltre, ai fini della determinazione dei limiti previsti per l'accesso al beneficio, si applica l'art. 4, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.

Per gli studenti universitari la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Per i soggetti che dichiarano ISE "0" ovvero che hanno un ISE di importo inferiore rispetto al canone di

locazione per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto nei seguenti casi:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore; in caso di sostegno economico prestato da altre persone la certificazione deve essere sottoscritta da chi presta l'aiuto economico, corredata da documento di identità e da documentazione attestante la capacità economica (es. Dichiarazione dei redditi, busta paga o altra certificazione idonea);
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda e documentazione obbligatoria.

Per la partecipazione al bando è necessaria la presentazione della domanda esclusivamente tramite servizi on-line con credenziali SPID, CNS e CIE, su apposita piattaforma predisposta dal Comune, dalle ore **13:00 del giorno 3/09/2025** e fino alle ore **13:00 del giorno 3/10/2025**.

Eventuali domande pervenute con modalità diverse dalla procedura on-line non saranno valutate ai fini dell'inserimento in graduatoria.

Qualora dallo stesso richiedente siano presentate più domande verrà esaminata solo ed esclusivamente l'ultima inviata.

Ai fini della presentazione della domanda è necessaria la documentazione di cui appresso, che deve essere allegata scannerizzata in uno dei seguenti formati PDF, JPEG, JPG.

Documentazione obbligatoria:

- titolo di soggiorno in corso di validità;
- copia integrale del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia della documentazione attestante la registrazione annuale del contratto o opzione regime cedolare secca;
- copia di almeno una ricevuta di affitto pagato nell'anno corrente (le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile. La ricevuta deve essere in regola con l'imposta di bollo) o documenti equipollenti (bonifici bancari o postali) dimostrativi dell'effettivo pagamento del canone di affitto.

Documentazione da presentare solo nei casi particolari:

- copia dell'eventuale provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o eventuale provvedimento di separazione giudiziale in corso;
- documentazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l'inadeguatezza dell'alloggio ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. come

determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R.T. n. 2/2019 (solo in caso di titolarità di cui al punto 6), lett a, dell'art. 1);

- copia dei documenti attestanti l'eventuale procedura di pignoramento ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), del presente bando;
- copia dei documenti attestanti l'eventuale indisponibilità della casa coniugale ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), del presente bando;
- copia dei documenti attestanti l'eventuale inagibilità dell'alloggio posseduto, rilasciata dal Comune o altra autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), del presente bando;
- documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del nucleo familiare (solo per i casi previsti dall'art. 1 comma 6, lettera b);
- per i soggetti che dichiarano ISE zero o un ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è obbligatoria la presentazione della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO circa la fonte di sostentamento da parte del soggetto interessato e/o di chi presta l'aiuto economico e/o idonea certificazione rilasciata dal Servizio Sociale del Comune;
- In caso di sostegno economico prestato da altre persone la certificazione deve essere sottoscritta da chi presta l'aiuto economico, corredata da documento di identità e documentazione attestante la capacità economica (es. Dichiarazione dei redditi, busta paga o altra certificazione idonea).

Per i soggetti con menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3:

- copia del certificato della competente ASL;

Per i soggetti affetti da handicap grave ai sensi della L. 104/92:

- copia della relativa certificazione della ASL.

Art. 7 – Punteggi di selezione delle domande.

I partecipanti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, sono collocati nella graduatoria comunale distinti nelle sotto citate **fasce A e B in base alla relativa percentuale di incidenza canone/ISE** :

FASCIA A

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno **2025** pari a € **16.033,42**.

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B

Valore ISE compreso tra l'importo di € **16.033,42** e l'importo di € **32.456,72**

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

La collocazione dei partecipanti nella graduatoria comunale avverrà, inoltre, in base al punteggio risultante dagli ulteriori criteri di priorità sociale di seguito specificati:

1) Conduttore ultra sessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone.	Punti 1
2) Genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico.	Punti 3
3) Nucleo familiare composto da cinque persone ed oltre	Punti 2
4) Presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi e/o di portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92 : - con età inferiore a 65 anni - con età superiore a 65 anni	Punti 2 Punti 1
5) Conduttore che paghi un canone annuo, al netto degli oneri accessori, che incide sul valore ISE: dal 14% al 23,99% dal 24% al 49,99% pari o oltre il 50%	Punti 1 Punti 2 Punti 3

A parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE e in subordine secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo.

Art. 8 – Formazione della graduatoria.

Graduatoria definitiva

L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Può procedere, altresì, a richiedere eventuali integrazioni tramite l'indirizzo e-mail comunicato dal cittadino al momento della presentazione della domanda e provvede all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del presente bando.

Il Dirigente provvederà all'adozione della graduatoria definitiva degli aventi diritto, ordinata, all'interno di ciascuna fascia, in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda e, a parità di punteggio, secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE ed in subordine, secondo l'ordine di presentazione della domanda, nonché provvederà alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Comune di Bagno a Ripoli non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo; i provvedimenti relativamente alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune.

Le graduatorie degli ammessi e gli elenchi degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy. Il codice numerico assegnato a ciascun utente è indicato nella ricevuta di presentazione inviata via mail una volta inserita ed inviata la domanda online.

Art. 9 – Modalità di assegnazione dei contributi.

I contributi di cui al presente Bando saranno erogati, di norma in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili complessivamente assegnate all'Ente dalla Regione Toscana, a valere sul Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 431/1998, integrato con risorse regionali e risorse comunali.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili, prioritariamente alla FASCIA A ed in subordine alla FASCIA B.

Solo a seguito delle risultanze del bando in caso di risorse non sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il Comune si riserva la facoltà, di riservare una percentuale delle stesse alla fascia "B", come previsto dalla normativa regionale. In caso di risorse non adeguate al fabbisogno, l'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di erogare ai beneficiari un contributo in misura percentuale inferiore al 100% di quanto teoricamente spettante, per la copertura parziale prioritariamente della fascia "A" ed eventualmente della fascia "B", valutando comunque i punteggi di priorità.

L'erogazione del contributo non potrà essere inferiore ad euro 200,00.

Il contributo non sarà erogato qualora l'importo spettante è inferiore ad euro 200,00. Il limite di Euro 200,00 è da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alle risorse trasferite da parte della Regione Toscana.

Art. 10 – Validità della graduatoria.

La graduatoria ha validità fino al **31.12.2025**.

Art. 11 – Entità e durata del contributo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio, salvo diversa indicazione sul contratto stesso.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo con i limiti indicati nel comma 1 al netto degli oneri accessori sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e s.m.i.

- a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile previa verifica, da parte del Comune, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento allo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2025 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

Art. 12 – Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti, utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana e eventualmente messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, **ENTRO E NON OLTRE LA**

DATA DEL 31 GENNAIO 2026, pena la decadenza dal beneficio, copia delle ricevute di pagamento del canone o documenti equipollenti (bonifici bancari o postali) dimostrativi dell'effettivo pagamento del canone di affitto relativi all'anno **2025**. Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile, inoltre dovranno essere in regola con l'imposta di bollo.

Il numero delle suddette mensilità non è considerato vincolante ai fini della determinazione del contributo erogabile ai sensi del presente bando.

In caso di morosità del conduttore è facoltà del Comune erogare il contributo spettante ai sensi del presente bando, direttamente al locatore interessato anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, così come previsto dall'art. 11, comma 3, della L. 431/98 modificato con L. 269/04. In tal caso le modalità verranno stabilite con atto della Giunta Municipale.

Art. 13 – Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

La graduatoria degli aventi diritto (FASCIA A e B) è inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite dal richiedente, gravate dalle sanzioni previste dall'art. 316 ter del codice penale.

Art. 14 – Informativa in materia di protezione di dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e del GDPR - Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Art. 15 – Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e successive modifiche e integrazioni, al Decreto del Ministro dei

Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999, al DPCM 159/2013 e s.m.i. e alla LRT 2/19 e ss.mm.ii e alla L.R.T. 41/05, nonché alle Deliberazioni G.R.T. n. 851/2025 e alla determinazione dirigenziale n. 995/2025.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Area 3 del Comune di Bagno a Ripoli.

Per informazioni sul presente Bando i partecipanti possono rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e/o al Servizio Socio-Assistenziale telefonando ai seguenti n. telefonici 055/63.90.364-352-353.

Il Dirigente
Comune di Bagno a Ripoli
Dott. Neri Magli

Bagno a Ripoli, lì, 2 settembre 2025